

COMPUTER /
W.HYP.F.M

XXXXXXXXXXXXXXXXX

UNIVERSITÀ DI CATANIA - SEMINARIO GIURIDICO

HORST ENZENSBERGER

CULTURA GIURIDICA E AMMINISTRAZIONE
NEL REGNO NORMANNO-SVEVO

Estratto da: « *Scuole diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia* »

Vol. II

TRINGALE EDITORE - CATANIA

[1987]

CULTURA GIURIDICA E AMMINISTRAZIONE
NEL REGNO NORMANNO-SVEVO

Vorweise auf Seitenzahlen
z.T. fehlerhaft wegen
späterer Umstellung des Beitrags

[1987]

Magister Lombardus aus Piacenza

ER v. Benevent 1171-1179

L. Pont IX, 69 Nr. 68*

→ Gaur, *Cardinalat* 1214.

B. Rufinus, der Kanonist

Bischof hiesig von Montecassino

Se volessimo misurare la « cultura giuridica » principalmente in base alla produzione di letteratura giuridica specifica, all'Italia meridionale normanna spetterebbe soltanto un posto in fondo alla classifica. Prescindendo infatti dalle codificazioni, scritti giuridici sicuramente provenienti dal regno normanno di Sicilia — per quanto io ne sappia — non ce ne sono pervenuti, benché nell'amministrazione normanna, al più tardi dall'età di Guglielmo I, una solida preparazione giuridica fosse utile e necessaria, quando non costituiva addirittura la premessa per l'accesso alla carica¹.

Più che lo studioso di diritto in senso stretto, si richiedeva soprattutto il tecnico, ed è probabile che a gente impegnatissima, come ad es. il notaio Alessandro, che ebbe parte non indifferente nei più significativi documenti di Guglielmo II — significativi anche sotto il profilo giuridico —, restasse forse ben poco tempo per l'elaborazione teorica².

La situazione cambiò soltanto sotto Federico II, soprattutto col l'istituzione dell'università di Napoli che, come scuola superiore di scienze amministrative per il regno di Sicilia, dovette naturalmente assegnare un ruolo di particolare importanza alla giurisprudenza³.

¹ Questo risulta tra l'altro dalla notizia fornitaci dal cosiddetto Ugo Falcando, ed. SIRAGUSA p. 114, sull'aumento del personale di cancelleria e dal conseguente aumento della giurisdizione delegata: cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 105; Id., *Strumento del potere*, p. 113 e *passim*.

² ENZENSBERGER, *Utilitas regia*, pp. 30s.; Id., *Beiträge*, pp. 63-67; per esempio i diplomi 47 e 149 di Guglielmo II.

³ ERNST KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich der Zweite. Ergänzungsband*, Düsseldorf-München 1931 (rist. Stuttgart 1980), pp. 266-273 con elenchi di docenti e studenti; G. SANTINI, *Giuristi collaboratori di Federico II*, in *Atti delle Terze Giornate Federiciane* (Oria, 26-27 ottobre 1974), Bari 1977, pp. 59-89.

Da questo momento una catena di dotti giuristi meridionali si succederà senza interruzione per i secoli del medioevo ⁴.

« Cultura giuridica » significa d'altra parte anche il grado di utilizzazione di forme di argomentazione giuridica nei campi più diversi, che si tratti della formulazione di diplomi regi o di dibattimenti di fronte a un tribunale normanno, almeno per quanto, più o meno casualmente, siamo informati in proposito ⁵: la massima prediletta sembra qui, d'altro canto, evitare, nei limiti del possibile, il *rigor iustitiae* ⁶. Nella « cultura giuridica » rientra inoltre, a mio parere, tutto ciò che contribuisce all'evoluzione del diritto. In ambito laico non pochi elementi possiamo derivare dal documento in genere (diplomi regi, mandati ecc.); in materia di diritto canonico molto ci offrono, in ambito normanno, le più antiche raccolte di decretali ⁷. A tal proposito uno degli autori più interessanti è il cardinale Laborante, che utilizza nella sua opera anche fonti, esempi e materiali provenienti dall'Italia meridionale ⁸.

L'Italia meridionale normanna nell'opera del Laborante

L'opera canonistica di Laborante, la « *compilatio decretorum* », dedicata al vescovo Pietro di Pamplona, ci è conservata in originale dal codice C. 110 dell'Archivio di San Pietro (oggi uno dei fondi

⁴ La loro attività non resterà limitata al diritto secolare: è sufficiente ricordare qui i nomi di Goffredo da Trani, Marino da Eboli o più tardi l'*Abbas Panormitanus*. Per Bartolomeo Pignatelli cfr. HORST ENZENSBERGER, *La struttura del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva* (1210-1266), Bari 1985, p. 63.

⁵ Sul processo tra Ravello e Amalfi cfr. *infra* pp. 133 con note 99-100. L'argomento presentato dall'avvocato di Ravello a proposito della facoltà del re di emanare leggi (*condere leges*) presuppone a mio parere una conoscenza dell'Ass. Vat. 27, ed. MONTI, p. 137, e del rapporto tra *equitas* e *iustitia* discusso anche nelle arenghe di diversi diplomi.

⁶ Questo risulta dall'analisi dei diplomi regi normanni e delle sentenze di funzionari regi. Con l'espressione *rigor iustitiae*, d'altra parte, Alessandro III caratterizzò la politica dei predecessori di Guglielmo II, cfr. HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, Nr. 156.

⁷ 66 delle 224 decretali pubblicate dall'HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, provengono dal regno normanno. Degli 835 documenti registrati nel decimo volume dell'Italia Pontificia 340 sono contenuti nel registro di Gregorio I, e numerosi altri sono trasmessi in collezioni canonistiche. Soltanto 67 sono traditi in forma di originale.

⁸ Altri autori sono per noi di interesse più marginale: il *magister* Lombardus, arcivescovo di Benevento dal 1171 al 1179 o il *magister* Rufinus che ottenne da Montecassino il possesso di una chiesa.

della Biblioteca Vaticana). Il codice fu forse l'esemplare dell'autore; in ogni caso esso contiene annotazioni marginali di Laborante a mio parere autografe, come risulta dal confronto paleografico con le sottoscrizioni del cardinale su privilegi papali ⁹.

Laborante, cardinale nel 1173 e documentabile poi fino al 1189 ¹⁰, fu, prima di iniziare la sua carriera romana, canonico a Capua, ed ebbe in quel periodo stretti rapporti con le personalità più influenti della corte normanna: tra gli altri l'arcivescovo Ugo di Palermo (1147-1163) che era stato in precedenza arcivescovo di Capua, e Maione da Bari († 1161). Ad Ugo ed a Maione egli dedicò anche i suoi scritti minori ¹¹. Siamo inoltre informati della sua partecipazione personale a discussioni filosofiche in presenza di Guglielmo I ¹². E tuttavia non constatiamo, in generale, nella sua opera una preferenza particolare per materiali dall'Italia meridionale.

Nella questione delle elezioni ecclesiastiche egli non si pronunzia per l'esclusione dei laici, ma al contrario per una loro adeguata partecipazione ¹³. Se in ciò abbia giocato un certo ruolo l'esempio del re normanno, è problema che deve restare aperto ¹⁴. In ogni caso Laborante, contrariamente a quanto farà in seguito Ugucione, non allega l'esempio siciliano ¹⁵.

Un esempio interessante dall'Italia meridionale, in cui compare probabilmente anche un futuro membro della cancelleria reale normanna, lo troviamo tra le aggiunte in margine alle formule di accusa ¹⁶.

⁹ Questa osservazione dovrebbe concludere la discussione a proposito della datazione del codice che non può essere posteriore alla morte del cardinale. La mano di Laborante, per esempio, è a fol. 126r, 169r, 173r, 182v, 185r, 193v.

¹⁰ Cfr. A. LANDGRAF, *Laborantis Cardinalis Opuscula* (Florilegium Patristicum fasc. 32), Bonn 1932, p. 1; ELFRIEDE KARTUSCH, *Das Kardinalskollegium in der Zeit von 1181-1227*. (Diss.), Wien 1948, pp. 14, 269-271; M. BRIXIUS, *Die Mitglieder des Kardinalskollegiums von 1130-1181*, Berlin 1912, pp. 63s., 122.

¹¹ All'arcivescovo di Palermo è dedicato « *De vera libertate* », ed. LANDGRAF, pp. 43-60, a Maione « *De iustitia et iusto* », ed. LANDGRAF, pp. 6-42.

¹² *De iustitia et iusto*, ed. LANDGRAF, pp. 23, 37: *fuit a regia maiestate... elegantissime recensitum; incidimus in audientia... regis Guilielmi...*

¹³ fol. 56r. In margine dalla mano di Laborante: *Solutio contrarii superioris*.

¹⁴ Sul concordato di Benevento con le norme per le elezioni ecclesiastiche nel regno normanno e la politica dei due Guglielmi cfr. HORST ENZENSBERGER, *Der « böse » und der « gute » Wilhelm*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 36 (1980) pp. 385-432.

¹⁵ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 8s.; G. CATALANO, *Studi sulla legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria 1973, pp. 29-38, 263-265.

¹⁶ fol. 210v. A. THEINER, *Disquisitiones criticae*, Roma 1836, p. 440; MIGNE, *Patrologia latina*, vol. 204, col. 886.

Il monaco *Iacobus* accusa di simonia a *Colleáponis* l'abate Pietro di San Vincenzo. La data è quella del 31 luglio 1174, il fatto sarebbe però accaduto già nel luglio 1167 *sub gloriosissimo rege Willelmo Sicilie*. Nel caso sono coinvolti il conte Gilberto di Gravina (*Gislebertus*), Bernardo di Fontanella e un notaio Alessandro.

Il conte Gilberto di Gravina, *magister comestabulus*, fu effettivamente, nel periodo in questione, comandante delle truppe sul continente¹⁷; Bernardo di Fontanella è documentabile tra il 1177 e il 1185 come *iustitiarius terre Bari*¹⁸ e per quanto riguarda il notaio Alessandro, potrebbe senz'altro trattarsi del notaio principale di Guglielmo "il Buono" che io posso documentare con sicurezza, per il momento, dall'aprile del 1172 e che anche più tardi fu attivo per i familiari del re¹⁹. Qui sembra essersi trattato di un caso in cui il potere secolare è intervenuto in una elezione ecclesiastica, dal suo punto di vista senz'altro con un certo diritto. Questa combinazione di altissimi funzionari con un notaio il cui nome non è proprio comune nel Sud, rende, a mio parere, assai probabile la sua identificazione col futuro notaio di corte Alessandro, tanto più che quest'ultimo ebbe spesso parte in questioni di assegnazioni e cariche ecclesiastiche²⁰. A proposito dell'investitura da parte di laici Laborante registra una decretale di Alessandro III (*Quia tamen - sepultura privetur*) il cui testo, in confronto alla redazione inserita più tardi in X 3. 38.4, non presenta la frase conclusiva *Presbyter ecc.*, in compenso contiene però un lungo paragrafo relativo a interventi laici in assegnazioni ecclesiastiche e contro laici che costringano chierici e vescovi a comparire di fronte al loro tribunale²¹. Qui non si può fare a meno di ricordare i complessi rapporti tra Chiesa e Stato al tempo di Guglielmo II, che dettero più volte occasione di lagnanze ad Alessandro III nonostante la fondamentale correttezza politica del re siciliano²².

Se ora all'origine della decretale vi sia concretamente un caso

¹⁷ F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, vol. II, Paris 1907, pp. 348, 360s. e *passim*; EVELYN JAMISON, *The Norman Administration of Apulia and Capua*, in *Papers of the British School at Rome*, 6 (1913) pp. 289, 291; *Chronicon Casauriense*, « *Rerum Italicarum Scriptores* » IIb, col. 1011-1012.

¹⁸ JAMISON, *Norman Administration*, pp. 312, 346.

¹⁹ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 63-67; Id., *Utilitas regia*, pp. 30s., 33s.; Id., *Strumento del potere*, p. 117.

²⁰ Cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, p. 429.

²¹ fol. 110 v.

²² Cfr. W. HOLTZMANN, *Zur Kirchenpolitik König Wilhelms II*, in *Studi medievali*

siciliano non possiamo affermarlo con sicurezza, perché non ci è noto il suo destinatario; ciò però è abbastanza probabile dal momento che dello stesso pontefice conosciamo una decretale di contenuto analogo diretta al vescovo di Alife²³. Inoltre, considerando la frequenza, nel regno normanno, di procedimenti giudiziari contro ecclesiastici di fronte a un tribunale laico, non è forse del tutto fuorviante l'ipotesi che queste decretali costituiscano un primo tentativo di regolamentazione della materia da parte di Alessandro III; regolamentazione che troverà poi una sistemazione definitiva nella costituzione di Guglielmo II sulle competenze del foro civile ed ecclesiastico²⁴.

Comunque stiano le cose, il fatto che Laborante abbia inserito nella sua opera il passo più tardi tralasciato dal Liber Extra, si spiega facilmente con le sue esperienze a Capua e le sue relazioni alla corte normanna.

Altri casi relativi all'Italia meridionale vengono accolti nella raccolta più o meno per caso e non dovrebbero necessariamente avere un rapporto con le sue relazioni personali: il Sud della penisola appenninica è infatti abbondantemente rappresentato nel più antico materiale canonistico, come risulta evidente nel decimo volume della Italia Pontificia²⁵. In ogni caso per Laborante bisogna tener presente che egli iniziò la raccolta ancora nel periodo del suo canonicato capuano, che segna del resto l'inizio della sua attività di scrittore. Da lui apprendiamo che la *Compilatio* venne conclusa definitivamente nel 1182, dopo vent'anni di lavoro²⁶. L'opera in realtà, almeno per buona parte, fu terminata assai prima, come dimostra il fatto che i decreti del concilio Lateranense del 1179 — a cui partecipò anche Laborante — vengono sistematicamente inseriti nei capitoli relativi come note a margine²⁷.

in onore di A. DE STEFANO, Palermo 1956, pp. 289-295; ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 409s., 418s., 422, 425.

²³ *It. Pont.*, 9, p. 115 nr. 1. « *Requisivit a nobis* »

²⁴ Cost. I 45, I 68, ed. MONTI, pp. 166, 171. Cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 428ss.

²⁵ Cfr. *supra*, p. 118 con nota 7.

²⁶ fol. 243v nell'*explicit* dell'opera canonistica.

²⁷ Cfr. LANDGRAF, *Opuscula*, p. 2. Nel terzo libro Laborante ci informa dell'opera dedicata a Maione: ciò ci consente di datare la rielaborazione della *Compilatio* dopo il 1173 e prima del 1182. Frammenti di una prima redazione della pars X ci sono conservati in fondo al manoscritto vaticano: fol. 260r-v contiene l'abbozzo per fol. 50r.

Di notevole interesse in Laborante è anche la formula del giuramento di obbedienza dei vescovi, che contiene un passo sulla salvaguardia del patrimonio ecclesiastico non inserito nel X 2. 24. 4 e che ricompare soltanto nel formulario tradito all'inizio del Quattrocento da Teodorico²⁸. L'alienazione del patrimonio ecclesiastico non era, in realtà, un problema specifico dell'Italia meridionale, sicché in ultima analisi sorprende che il paragrafo non compaia altrove, soprattutto nel Liber Extra e in altre raccolte precedenti. È possibile che Laborante sia stato dotato di particolare sensibilità nell'intuire problemi attuali. Il passo, che si trova immediatamente prima della formula di giuramento, suona: *Possessiones ad mensam mei episcopatus pertinentes de novo non infeodabo neque locabo neque alienabo inconsulto romano pontefice*. Contro le dilapidazioni di patrimoni ecclesiastici l'amministrazione d'ufficio dei beni vacanti da parte dello stato forniva, dopo la riforma legislativa introdotta da Guglielmo II, determinate garanzie; d'altro canto ci sono note decretali dell'età di Alessandro III in cui problemi analoghi vengono trattati proprio in base ad un esempio dalla Campania²⁹.

Due decretali di Alessandro III per destinatari nell'Italia meridionale ci sono tradite esclusivamente dalla raccolta del Laborante dove si trovano già inserite nel testo — precedono quindi la revisione eseguita dal cardinale dopo il Concilio Lateranense. Entrambe riguardano diritto matrimoniale in senso lato³⁰. L'una è indirizzata al vescovo Giovanni di Caserta e tratta un caso di divorzio per consanguineità di terzo grado³¹. A mio parere fa parte del materiale raccolto a Capua e il documento viene collocato tra il 1159 e il 1165.

Su fol. 213r è stata aggiunta la decretale di Alessandro III indirizzata al cardinale in persona.

²⁸ fol. 152r. Cfr. D. GIRGENSOHN, *Miscellanea Italiae pontificiae. Untersuchungen zur mittelalterlichen Kirchengeschichte Italiens, vornehmlich Kalabriens, Siziliens und Sardiniens*, 1. Hälfte, in *Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse*, 1974, pp. 129-196, in particolare p. 195.

²⁹ Cost. III 31, ed. MONTI, pp. 176s. Cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 409s., 412-415, 428; HOLTZMANN, *Kirchenpolitik* (supra, nota 22) pp. 294ss. = HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 132, nr. 175.

³⁰ Di diritto matrimoniale si tratta anche nella decretale indirizzata a Laborante stesso in veste di cardinale legato: fol. 213r sul margine destro «*Super eo quod*». Le iscrizioni in X 2.20.22 sono quindi errate. Un cardinale Marco comunque non è documentabile sotto Alessandro III, un Matteo tit. s. Marcelli sottoscrive nei privilegi dal 1179 al 1181.

³¹ fol. 168ra (IV.9.7.(2)): *Super eo quod - insimul remanere*. ed. HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 131 nr. 173; cfr. *It. Pont.*, 8, p. 277 nr. 2.

L'altra decretale è diretta all'arcidiacono e al capitolo di Brindisi e vieta l'ingresso in monastero ad una donna sposata qualora il marito non si sottoponga anch'esso alla *conversio*³².

Questa osservazione ci dà occasione di accennare a contributi provenienti dall'Italia meridionale che furono inseriti nelle collezioni di decretali più diffuse della raccolta di Laborante. Analizzeremo questi casi in relazione alla casistica delle decretali.

Il regno normanno nelle decretali

Il problema del giuramento di fedeltà del vassallo alla morte del suo signore — la questione venne sollevata dal re normanno Guglielmo II relativamente ai suoi eredi e successori, cioè se essi dovessero sempre rinnovare il giuramento — venne risolto da Clemente III nella decretale «*Veritatis amica*»: il vassallo non è tenuto a ripetere il giuramento di fronte al successore³³.

Alessandro III risponde a una serie di quesiti posti dal vescovo Armando di Bisceglie: si tratta di diritto matrimoniale, di tasse relative alla consacrazione delle chiese, ma anche dell'obbligo di pagare gli interessi sul prestito soltanto nei casi in cui preceda un giuramento in questo senso³⁴.

Le disposizioni sull'*usura* emesse dal ~~primo~~ ^{terzo} concilio Lateranense rientrarono anche nella legislazione di Guglielmo II, che pone a base delle sentenze del tribunale di corte in questioni di *usura* proprio il canone relativo (n. 25): *Statuimus ut iuxta decretum domini pape de usuris nuper in Romana curia promulgatum, questiones usurariorum,*

³² fol. 196ra (IV.11.4(11)), ed. HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 150s. nr. 200; cfr. *It. Pont.*, 9, pp. 399s. nr. 2.

³³ X 2.24.14; JL. 10279; *It. pont.*, 8, p. 56 nr. 222; HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 123 nr. 159; per il problema del vassallaggio cfr. J. DEÉR, *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln-Wien 1972, pp. 254s.; H. HOFFMANN, *Langobarden, Normannen, Päpste. Zum Legitimitätsproblem in Unteritalien*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 58 (1978) pp. 137-180; P. ZERBI, *Papato e Regno meridionale dal 1189 al 1198*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva*, Bari 1983, pp. 49-73, in particolare pp. 57s. Guglielmo II comunque non era disposto a giurare nuovamente.

³⁴ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 131ss. nr. 198; *It. Pont.*, 9, p. 312 nr. 6-7. Disposizioni analoghe sul pagamento degli interessi in una decretale per l'arcivescovo Bertrando di Trani: *It. Pont.*, 9, p. 295 nr. 18.

que ad nostram curiam adducte fuerint, in eadem definiantur et terminentur³⁵. Questa disposizione venne accolta anche da Federico II nel *Liber Augustalis*, ma allargata a un divieto generale di richiedere interessi con unica eccezione degli ebrei, a cui viene concesso un tasso massimo del 10%³⁶.

Diritto matrimoniale in senso molto ampio, più propriamente un tentativo di incantesimo da parte della moglie nei confronti del marito tramite un bacio tenendo ancora in bocca l'ostia consacrata, ed altre questioni matrimoniali tratta uno scritto di Alessandro III diretto al vescovo di S. Agata dei Goti (1170-71) — un testo passato in mano ai canonisti dal registro del papa³⁷. La componente specificamente meridionale è qui il tentativo di incantesimo, fenomeno confermato da una disposizione relativa delle assise di Ariano che condanna la preparazione e l'utilizzazione di *pocula amatoria*³⁸. Disposizione che Federico II accolse nelle costituzioni di Melfi³⁹ e, con riferimento a disposizioni del diritto romano, precisò ulteriormente in Cost. III 73⁴⁰.

Nella società del mezzogiorno, d'altronde, la magia ha giocato un ruolo non indifferente ancora in tempi non molto lontani, e tra le classi meno abbienti di regioni depressive come Calabria e Lucania, ma anche in Sicilia, quello del mago, e più ancora della maga, è anche oggi un personaggio di rilievo⁴¹.

Fondata di necessità su una casistica meridionale è la legislazione delle decretali relativa ai Greci e ai loro rapporti coi Latini. Un esempio particolarmente noto è lo scritto di Celestino III all'arcivescovo di Otranto, Giovanni, consacrato dal vescovo greco « Cathamarsiliensis » al fine di poter dire messa nella cappella del suo signore, e più tardi sospeso da un non meglio identificato vescovo diocesano per irregolarità nel tempo della consacrazione. Poiché in *partibus Calabriae* i Latini venivano ordinati da Greci, e i Greci da Latini

³⁵ Cost. I. 6, 1, ed MONTI, p. 164.

³⁶ Cost. I. 6, 2. Cfr. DILCHER, *Gesetzgebung*, pp. 83-88.

³⁷ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 140 nr. 185; *It. Pont.*, 9, p. 122 nr. 3; cfr. W. HOLTZMANN, *Die Register Papst Alexanders III. in den Händen der Kanonisten*, in *Quellen und Forschungen*, 30 (1941) p. 48 nr. 29.

³⁸ Ass. Vat. 43, 2 = Ass. Cas. 28, ed. MONTI, p. 156: *Poculum amatorium vel aliquem cibum noxium quisquis instruxerit, etiam si neminem leserit, impunis non erit.*

³⁹ Cost. III, 70. Cfr. DILCHER, *Gesetzgebung*, p. 724.

⁴⁰ Cost. III, 73. Cfr. DILCHER, *Gesetzgebung*, pp. 727ss.

⁴¹ Cfr. ERNESTO DE MARTINO, *Sud e magia* (5ª ed.), Milano 1973; ELSA GUGGINO, *La magia in Sicilia*, Palermo 1978.

secondo le rispettive osservanze, il caso viene affidato all'arcivescovo che è in grado di orientarsi meglio nelle usanze locali. Per il futuro, in ogni caso, saranno da evitare nella consacrazione tali mescolanze di riti⁴².

A una questione posta dall'archimandrita di S. Maria del Patire risponde nel 1192 Celestino III: atti di violenza, commessi da monaci all'interno del monastero, non costituiscono casi da rinviare al giudizio della Santa Sede, i monaci devono invece venir sottoposti a sanzioni disciplinari dai rispettivi abati⁴³. Risse tra monaci sembrano essere all'ordine di giorno anche tra i Latini, poiché Celestino si richiama a una decretale di Alessandro III diretta a un vescovo inglese⁴⁴.

Il problema se i Greci debbano sottoporsi all'obbligo della decima oppure se, richiamandosi alle consuetudini della chiesa greca, possano rifiutarne il pagamento, fu posto a Celestino III dalla querela del chierico Nicola, che finanziava i suoi studi parigini colle entrate di una parrocchia in Sicilia. Giovanni Grafeo e Filippo de Lagene, parrochiani di Nicola, rifiutano il pagamento con la motivazione che essi, in quanto greci, non sono tenuti a sborsare alcuna decima ai Latini.

Il papa incarica il vescovo di Mazara, l'arcidiacono di Capaccio (Bartolomeo, canonico di Palermo) e un cappellano reale, di cui purtroppo non conosciamo il nome, di costringere i due al pagamento della decima, dal momento che se il rito latino e il rito greco si differenziano per molti versi, non esiste invece diversità alcuna in relazione ai diritti parrocchiali. Nel territorio in questione, inoltre, non esiste una chiesa greca nei cui confronti gli accusati abbiano obbligo di decima⁴⁵. Il vescovo di Mazara potrebbe essere Laurentius, atte-

⁴² HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 151s. nr. 202; *It. Pont.*, 9, p. 411 nr. 8; X 1.11.9. Cfr. inoltre P. HERDE, *Il papato e la chiesa greca nell'Italia meridionale dall' XI al XIII secolo*, in *La chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*, I, Padova 1973, pp. 213-255, in particolare pp. 243s.; Id., *Das Papsttum und die griechische Kirche in Süditalien vom 11. bis zum 13. Jahrhundert*, in *Deutsches Archiv*, 26 (1970) pp. 1-46, in particolare pp. 35, 38 nota 148, 41 nota 157; D. GIRGENSOHN, *Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale*, in *La chiesa greca, cit.*, pp. 25-43, in particolare p. 41, che considera il vescovo greco come vescovo ausiliario dell'arcivescovo di Otranto.

⁴³ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 155s. nr. 208; *It. Pont.*, 10, p. 106 nr. 2.

⁴⁴ JL. 12180; X 5.39.2: *Exoniensi episcopo.*

⁴⁵ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 161s. nr. 220; *It. Pont.*, 10, p. 253 nr. 6. Cfr. HERDE, *Papato*, pp. 236s.; Id., *Papsttum* (supra nota 42), p. 28 con nota 115, che, erroneamente,

stato nel 1188⁴⁶, il cappellano potrebbe essere quel Rainaldo documentato per il 1190, identico forse allo scrittore del concordato di Gravina e per questa via, dunque, noto al papa. Rainaldo sarebbe, allo stesso tempo, anche camerario della chiesa di Palermo⁴⁷.

I Grafeo, infine, erano una ben nota famiglia greca in Sicilia dotata di possedimenti soprattutto nella Sicilia orientale, e in ogni modo assai influente, fatto che potrebbe forse spiegare l'intervento del cappellano regio⁴⁸.

Sono da sottoporre a sanzioni punitive i preti greci, i cui figli siano stati trovati soffocati a letto, nel caso che sia imputabile premeditazione ovvero omicidio colposo: tale è la risposta di Clemente III ad un quesito postogli dal vescovo Bartolomeo di Agrigento⁴⁹. Probabilmente diretta a Bartolomeo è anche una decretale di Alessandro III in materia di diritto matrimoniale, che consente ad una donna di contrarre nuovo matrimonio qualora il marito, dopo averla abbandonata, sia scomparso senza lasciare tracce. Nell'ipotesi però che quest'ultimo finisca col ricomparire, il secondo matrimonio viene considerato non valido e la donna dovrà tornare col primo marito⁵⁰.

Accanto al vescovo Bartolomeo di Agrigento nelle decretali di Alessandro III troviamo come destinatari, fondamentalmente per questioni di natura matrimoniale, una serie di influenti prelati siciliani e meridionali, per esempio Stefano di Perche, arcivescovo di Pa-

vorrebbe localizzare la faccenda in Lucania non rendendosi conto del fatto che Giovanni Grafeo faceva parte dell'alta burocrazia normanna. Cfr. pure KAMP, *Kirche und Monarchie*, pp. 463 nota 19, 1174 nota 11, che lascia in sospeso l'attribuzione a Mar-sico o a Mazara.

⁴⁶ KAMP, *Kirche und Monarchie*, pp. 1173s.

⁴⁷ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 71s.; THEO KÖLZER, *Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Königin von Sizilien*, Köln-Wien 1983, pp. 62s. Nel 1188 troviamo attestato: *Bartholomeus canonicus et Capudaquensis archidiaconus* in un documento dell'arcivescovo Gualtiero di Palermo, ed. C. A. GARUFI, *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Palermo 1899, pp. 216-221 nr. 89. KAMP, *Kirche und Monarchie*, p. 1239, ritiene possibile che Bartolomeo sia identico con l'omonimo vescovo di Siracusa (1215-1226), ma lo confonde col cappellano regio.

⁴⁸ S. CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Palermo 1868-1882 (rist. Köln-Wien 1982), p. 432 nr. XXIV: 1183; cfr. v. FALKENHAUSEN, *Ceti dirigenti* (*infra* nota 62), pp. 356, 370.

⁴⁹ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 163 nr. 222; *It. Pont.*, 10, p. 265 nr. 14; X 5.38.7.

⁵⁰ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 162 nr. 221; *It. Pont.*, 10, p. 265 nr. 13. Bartolomeo fu vescovo di Agrigento dal 1171 al 1191, cfr. KAMP, *Kirche und Monarchie*, pp. 1147-1151.

lermo⁵¹ ed il suo successore Gualtiero⁵², il vescovo di Siracusa Riccardo Palmer⁵³, ed inoltre gli arcivescovi Romualdo di Salerno⁵⁴, Bertrando di Trani⁵⁵ e Arnolfo di Cosenza⁵⁶; due volte incontriamo addirittura il re Guglielmo II in persona⁵⁷. Lo scritto diretto a Guglielmo II con la richiesta di non lasciare più l'amministrazione del vescovato di Catanzaro nelle mani dell'arcidiacono Filippo di Cosenza, ma di esigere dal capitolo l'elezione di un candidato qualificato, non lascia alcun dubbio sul giudizio di questo papa, assai versato in materia canonica, a proposito della posizione del re normanno in questioni relative ad elezioni ecclesiastiche⁵⁸: il re ha qui influenza immediata e la possibilità di imporre la sua volontà, mentre il papa è costretto a rivolgersi al sovrano con preghiere ed ammonimenti. L'esclusione del papa dalla questione è pienamente riconosciuta⁵⁹. Per quanto riguarda Filippo, infatti, il 27 novembre 1178 questi ricevette da Alessandro III una conferma di privilegi per il vescovato affidatogli dal re⁶⁰.

Ai rapporti tra chiesa e stato si accenna anche in uno scritto diretto all'arcivescovo Stefano di Palermo: la prima parte tratta di eccessi commessi dai Saraceni contro donne e bambini cristiani; di regola vengono comminate pene pecuniarie, delitti particolarmente

⁵¹ Cfr. *infra* p. 128 con note 61 e 62.

⁵² Cfr. *infra* p. 128 con note 66 e 67.

⁵³ Cfr. *infra* p. 130 con nota 83.

⁵⁴ Il famoso cronista aveva posto ad Alessandro III tutta una serie di problemi giuridici fondamentalmente in materia di diritto matrimoniale; questa decretale « *Licet praeter solium* », che nelle raccolte venne poi smembrata, appartiene al periodo precedente al terzo Concilio Lateranense: *It. Pont.* 8, p. 360 nr. 49; HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 132-134 nr. 176. Per le correzioni ad *It. Pont.*, 8, p. 360 nr. 50 cfr. HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 134-136 nr. 177 e 178.

⁵⁵ Cfr. *infra* p. 129 con nota 70.

⁵⁶ Cfr. *infra* p. 129 con note 73 e 74.

⁵⁷ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 122s. nr. 158 e 159; *It. Pont.*, 8, p. 56 nr. 222; cfr. *supra* pp. 123 con nota 33 ed *infra* nota 59; DEÉR, *Papsttum*, pp. 259s. che scambia Catanzaro con Catania.

⁵⁸ *It. Pont.*, 8, p. 54 nr. 213 = *It. Pont.*, 10, p. 82 nr. 13; cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 409s.

⁵⁹ Ciò corrisponde alle norme del concordato di Benevento ed alla prassi dei re normanni nelle elezioni ecclesiastiche, cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 400s., 402-412; *Id.*, *Strumento del potere*, p. 137; *Id.*, *Utilitas regia*, p. 33. Un caso analogo è il mandato al capitolo di Siponto nella vacanza del 1168 circa: *It. Pont.*, 9, p. 238 nr. 19; cfr. M. PACAUT, *Papauté, Royauté et épiscopat dans le Royaume de Sicile*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Bari 1981, p. 52.

⁶⁰ *It. Pont.*, 10, p. 82 nr. 14.

gravi vengono però trasmessi al tribunale del re⁶¹, nella seconda parte si regolano, o meglio si vietano, matrimoni e rapporti sessuali tra Saraceni e donne cristiane⁶².

I pagamenti reali a chiese, *redditus regalium decimationum*, non possono essere alienati: questa è la risposta di Celestino III all'arcivescovo Samarus di Trani nel 1193. Contemporaneamente si infligge la scomunica a coloro che durante la vacanza della sede alienino patrimonio ecclesiastico e non lo restituiscano⁶³. I pagamenti del sovrano continuano, ma col concordato di Gravina⁶⁴ la sua influenza nelle elezioni ecclesiastiche diminuisce progressivamente fino a scomparire del tutto. Così Celestino III, a Lavello, ordina un'indagine sul candidato eletto in seno al capitolo e sulle circostanze di questa elezione, misure che pochi anni prima erano ancora di competenza del re⁶⁵.

All'arcivescovo Gualtiero di Palermo è diretta la decretale di Alessandro III « *Quia nos duxit* » sulla *facultas testandi* di chierici⁶⁶; nello stesso scritto si trattano anche problemi matrimoniali. Si vieta inoltre a cristiani il prestito su interesse anche nel caso che il denaro serva al riscatto di poveri dalla cattività saracena⁶⁷. Altri scritti trattano la dilapidazione del patrimonio ecclesiastico, nonché le promesse di matrimonio *in absentia* che non si è tenuti a mantenere⁶⁸. In generale, in materia di diritto matrimoniale, il numero dei rescritti a prelati meridionali è altissimo⁶⁹.

⁶¹ *It. Pont.*, 10, p. 232 nr. 31; la prima parte in X 5.17.4; HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 159s. nr. 216.

⁶² Cfr. VERA von FALKENHAUSEN, *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 321-377, in particolare pp. 346ss. ILLUMINATO PERI, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Bari 1978, pp. 63-71 e *passim*.

⁶³ *It. Pont.*, 9, p. 299 nr. 40; X 3.13.8 « *Ut super aliqua re* ».

⁶⁴ HERBERT ZIELINSKI, *Tancredi et Willelmi III regum diplomata*, Köln-Wien 1982, pp. 59-65 nr. 25 e 26. Cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 401s.; ZERBI, *Papato e regno* (supra nota 33), pp. 62ss.

⁶⁵ *It. Pont.*, 9, p. 343 nr. 3; *It. Pont.*, 8, p. 405 nr. 13 il documento è erroneamente registrato sotto Ravello. Per l'effettivo controllo del re normanno sulle elezioni cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 402-412.

⁶⁶ X 3.26.9. Norme generali in Ass. Cas. 37 « *De intestatis* », ed. MONTI, pp. 159s.; cfr. DILCHER, *Gesetzgebung*, pp. 261s., 638-641.

⁶⁷ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 160 nr. 217; *It. Pont.*, 10, p. 233 nr. 34.

⁶⁸ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 160s. nr. 218 e 219; *It. Pont.*, 10, p. 234 nr. 35 e 36.

⁶⁹ Termoli: HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 140s. nr. 186; *It. Pont.*, 9, p. 188 nr. 4; X 4.17.2; Andria: *It. Pont.*, 9, p. 308 nr. 1; Larino o Lesina: HOLTZMANN, *Kan. Erg.*,

Qualcuno è anche estremamente attuale: quello ad esempio diretto all'arcivescovo Bertrando di Trani *de puella... a viro traducta et cognita non separanda*; rapimento e violenza vengono così legalizzati dal papa in persona coll'imposizione del vincolo matrimoniale — metodo rimasto tristemente in uso nel meridione d'Italia⁷⁰.

Malefatte di chierici e simili dettero ripetutamente occasione a decretali di Alessandro III: al vescovo di Andria a causa di lesioni e omicidio colposo imputati rispettivamente a un diacono e un suddiacono⁷¹. Nel caso di un diacono che *occasione ludi baculorum laicum quendam falce sua mortali vulnere affecit* si dispone, in un rescritto diretto all'arcivescovo di Cosenza, la non ammissione all'ordine sacerdotale e la retrocessione al grado di suddiacono⁷²; più tardi però la sentenza viene revocata: qualora il diacono sia idoneo al sacerdozio questo delitto non costituisce impedimento alla sua promozione⁷³. A Bari chierici che hanno gravemente ferito il loro arcidiacono, vengono sospesi e privati delle prebende per disposizione di Celestino III⁷⁴. All'arcivescovo Pietro di Brindisi il papa scrive a causa di un suddiacono sposato che si rifiuta ostinatamente di lasciare la moglie⁷⁵ e al capitolo di Cosenza a motivo della dispensa a favore del figlio di un prete⁷⁶.

Quasi un antecedente al rapimento di stampo mafioso costituisce il caso del prete B., incarcerato dal vescovo di Trivento per estorcergli il pagamento di un riscatto, e liberato soltanto dopo lunga

p. 141 nr. 187; Bari: *It. Pont.*, 9, p. 323 nr. 18; HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 142 nr. 188; Salpi: *It. Pont.*, 9, p. 348 nr. 3; Mottola: *It. Pont.*, 9, p. 446 nr. 1, l'unico documento papale attestato per questo vescovato; Conza: *It. Pont.*, 9, p. 508 nr. 5; HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 152s. nr. 204; Montecassino: *It. Pont.*, 8, pp. 188, 191 nr. 291, 295, 310, 311; Cosenza: *It. Pont.*, 10, p. 114 nr. 10, a proposito di seconde nozze di vedove; Rapolla: *It. Pont.*, 9, pp. 501s. nr. 5; HOLTZMANN, p. 155 nr. 207; X 4.1.17; Sorrento: *It. Pont.*, 8, p. 410 nr. 10; X 4.11.5; il divorzio intentato da parenti non viene concesso; Mileto: *It. Pont.*, 10, p. 141 nr. 15, con sospensione del cappellano che aveva benedetto seconde nozze clandestine; Melfi: *It. Pont.*, 9, p. 499 nr. 7; HOLTZMANN, p. 154s. nr. 206; X 4.7.4.

⁷⁰ *It. Pont.*, 9, p. 295 nr. 18; X 4.2.6.

⁷¹ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 147s. n. 195.

⁷² HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 156 nr. 209; *It. Pont.*, 10, p. 114 nr. 8; X 5.12.8.

⁷³ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 156s. nr. 210 d; *It. Pont.*, 10, p. 114 nr. 9; La decretale, che tratta anche altri tre casi di sacerdoti sposati e altro, non fu recepita nel *Liber Extra*.

⁷⁴ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 142 nr. 189; *It. Pont.*, 9, p. 337 nr. 5-8; X 1.14.8.

⁷⁵ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 151 nr. 201; *It. Pont.*, 9, p. 396 nr. 43.

⁷⁶ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 157s. nr. 212; *It. Pont.*, 10, p. 115 nr. 1; X 1.17.14.

prigionia e pagamento di 4 *romanati*. Clemente III ordina ai vescovi di Termoli e Larino l'indagine sul caso per costringere l'accusato alla restituzione del denaro estorto ⁷⁷.

Problemi patrimoniali e questioni di decime rivestono naturalmente un ruolo non indifferente nelle decretali dirette a prelati meridionali; l'Italia meridionale non sembra, d'altra parte, essere in questo campo più rappresentativa di altre regioni, se si prescinde naturalmente dai problemi specifici legati alla presenza di minoranze etniche. Sull'amministrazione collegiale del patrimonio ecclesiastico, e sul passaggio alla comunità di beni e possedimenti del singolo chierico alla sua morte, insiste Alessandro III in risposta a una questione posta dal capitolo di Cassano ⁷⁸.

Scritti diretti a S. Lorenzo di Aversa ⁷⁹ e al vescovo di Andria ⁸⁰ intendono invece stroncare tentativi di chierici di accampare diritti ereditari sul patrimonio ecclesiastico; un fenomeno che anche più tardi, soprattutto nell'ambito del clero greco, costringerà il papa a ripetuti interventi ⁸¹. Negli stessi scritti si insiste anche sull'obbligo della decima da parte dei parrochiani ⁸². Più complessa è la questione posta dal vescovo di Siracusa, Riccardo Palmer; e cioè a chi debbano pagare la decima i parrochiani che abitano in una parrocchia, ma lavorano la terra ed esercitano mestiere in un'altra ⁸³.

All'arcivescovo Erberto di Conza, Alessandro III vieta un compromesso in una questione di decime con R(uggero) di Laviano, accusato praticamente di malversazione. L'arcivescovo aveva infatti espresso l'intenzione di risarcirsi per il mancato pagamento della decima con le tasse versate dai villani di Ruggero. Nello stesso tempo si infligge a R. la scomunica a causa di relazioni intercorse con cappellani scomunicati, spogliazione di una chiesa da parte dei suoi baiuli e incarcerazione di due canonici ⁸⁴.

⁷⁷ *It. Pont.*, 9, p. 196 nr. 6: « *Ex questione B.* ».

⁷⁸ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 158 nr. 213; *It. Pont.*, 10, n. 28 nr. 4; il papa risponde sull'interpretazione del can. 15 del terzo concilio Lateranense (X 3.26.7), la sua risposta è contenuta in X 3.26.12.

⁷⁹ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 131s. nr. 174; *It. Pont.*, 8, p. 293 nr. 15; X 5.19.8.

⁸⁰ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 147s. nr. 195 (a); *It. Pont.*, 9, p. 308 nr. 1.

⁸¹ Cfr. P. HERDE, *Audientia litterarum contradictarum* I., Tübingen 1970, pp. 461ss., 467; *Id.*, *Papato e chiesa greca* (cit. *supra* nota 42), pp. 238-242.

⁸² Per problemi di decime cfr. *supra* p. 125 con note 43-47; HERDE, *Papato*, pp. 236ss.; *Id.*, *Audientia*, I, pp. 402s.

⁸³ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 163s. nr. 223; *It. Pont.*, 10, p. 319 nr. 74.

⁸⁴ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, pp. 153s. nr. 205; *It. Pont.*, 9, p. 508 nr. 6.

Celestino III dovette infine regolare a Benevento una questione più propriamente laica allorché egli vietò a tutti i giudici, prescindendo da pochissime eccezioni, di esercitare l'avvocatura.

In quanto particolarità locale, derivante dal dominio temporale della chiesa a Benevento, questa disposizione non fu accolta nel Liber Extra ⁸⁵.

Il motivo della « iustitia » nei diplomi normanni e svevi

Poiché soltanto una piccola parte delle sentenze del tribunale di corte normanno presenta un'arenga, e i mandati della giurisdizione delegata non recano, di regola, alcun esordio retorico, il numero delle testimonianze dirette sui rapporti tra sovrano e diritto è relativamente limitato, se si prescinde dal materiale contenuto nelle assise di Ariano ⁸⁶. Le arenghe di altri diplomi, tuttavia, presentano talvolta dichiarazioni quasi programmatiche sull'amministrazione della giustizia come precipuo dovere del sovrano ⁸⁷.

Concetto prevalente, addirittura caratterizzante a partire da Ruggero II, è la *concordia*, colla quale il re dovrebbe por fine alle controversie dei sudditi senza arrivare a una sentenza giudiziaria nel senso stretto della parola. Così leggiamo in un atto di transazione del 1148, che il re aveva fatto redigere il documento *non rigore iustitie, sed solo equitatis beneficio cum beneplacito utriusque partis* ⁸⁸. E per Guglielmo I costituisce fonte di decoro *discordes ad concordiam revocare* ⁸⁹. Questo concetto viene poi ribadito da una serie di sen-

⁸⁵ HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 139 nr. 183; *It. Pont.*, 9, p. 45 nr. 116. Lo stesso Celestino dovette ammonire i fedeli della provincia ecclesiastica di Messina a pagare le decime su vigneti, oliveti e piantagioni di *cannamella* senza riduzioni: *It. Pont.*, 10, p. 348 nr. 1; X 3.30.22. Cfr. HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 159 nr. 215.

⁸⁶ Per esempio il proemio e le Ass. Vat. 1, 19, 27, 28, 34. Cfr. DELOGU, *Idee* (*infra* nota 87), pp. 192ss.

⁸⁷ Sul valore ideologico dell'arenga cfr. H. FICHTEAU, *Arenga*, in *MiÖG - Ergänzungsband*, 18, Wien-Köln 1957; A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, pp. 72s.; ENZENSBERGER, *Utilitas regia*, pp. 35s, 43-47; P. DELOGU, *Idee sulla regalità: l'eredità normanna*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva*. (Centro di studi normanno-svevi. Atti 5), Bari 1983, pp. 185-214, in particolare pp. 209-213.

⁸⁸ D Ro. II 75 (= Ca 214); ed. K. A. KEHR, *Die Urkunden der normannisch-süddeutschen Könige*, Innsbruck 1902 (rist. Aalen 1962), p. 429.

⁸⁹ D G I 7 (Enz. 29); cfr. ENZENSBERGER, *Utilitas regia*, p. 33; *Id.*, *Kirchenpolitik*,

tenze e giudicati⁹⁰. Poco più avanti, a partire più o meno da Guglielmo II, incontriamo nelle arenghe i concetti di *iustitia* e *pax* paragonati e connessi tra di loro e questi concetti contraddistinguono poi il regno di Guglielmo II nella storiografia normanna e sveva come, ad esempio, nella Cronaca di S. Maria di Ferraria: *Tanta pax et iustitia extitit, eo vivente, in regno suo, quanta non recordatur fuisse ante eum nec actenus post eum*⁹¹ e in Riccardo di San Germano leggiamo addirittura: *legis et iustitiae cultus tempore suo vigeat*⁹². Esporre qui la differenza tra *lex* e *iustitia* sarebbe tanto interessante quanto complesso e sarà comunque argomento di un prossimo articolo. Bisogna invece precisare che Riccardo di San Germano non è il solito cronista, ma rappresenta quell'elemento di professionalismo giuridico che, nell'età di Federico II, andrà sempre più affermandosi. Già nel 1157 il notaio Matteo, futuro vicecancelliere del regno normanno, aveva scritto, parafrasando una citazione biblica: *potentes, ut Salomon ait, scribunt iustitiam*⁹³. Comunque il potere del re di far applicare le severità della legge viene attenuato dalla *miserecordia*, un'altra delle virtù reali: *si ad regni nostri gubernacula iuris rigorem per misericordie favorem propensius exhibemus*⁹⁴.

Fa parte della « gloria » del sovrano, *paci subditorum ac vite novis... legibus providere*⁹⁵, amministrare la giustizia (*iusticiam regere*)⁹⁶ e confermare ulteriormente quello che già di per sé ha una sua validità poiché conforme alle norme della legge: *Cum tenore suo debeant vigere contractus qui a forma legibus tradita non recedunt*⁹⁷.

p. 413. *Ad concordiam revocare* troviamo anche nella decretale di Lucio III al decano di Capua: HOLTZMANN, *Kan. Erg.*, p. 131 nr. 172.

⁹⁰ Questi casi sono trattati in un articolo di prossima pubblicazione in *Deutsches Archiv*.

⁹¹ *Chronicon ignoti monachi cisterciensis S. M. de Ferraria*, ed. A. GAUDENZI, Napoli 1888, pp. 31s. Garantire pace e giustizia viene definito come dovere principale dell'imperatore anche ai tempi di Federico II, p. es. nel diploma per i cittadini di Vienna del 1237: BF. 2247. Cfr. pure Cost. I 73: *ad hoc se principalis ingenii erexit provisio, ut paci iustitiam sociaret*.

⁹² *Ryccardi de Sancto Germano notarii Chronica*, ed. C. A. GARUFI, Muratori², 7, 2 (1938), p. 7.

⁹³ DGI 22 (B. 141) per l'arcivescovo Ugone di Palermo. Su Matteo cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 54ss.; Id., *Strumento del potere*, pp. 120ss.; Id., *Utilitas regia*, pp. 30, 60.

⁹⁴ DGI 67 (B. 190) per S. Lorenzo di Aversa del 1172.

⁹⁵ DGI 103 (B. 211) per Cava.

⁹⁶ DGI 93 (B. 205) per S. Salvatore di Messina.

⁹⁷ DGI 149 (Enz. 158); cfr. ENZENSBERGER, *Utilitas regia*, p. 30, 33s.

Le legge però, benché emessa dal re, vale anche per lui stesso, a meno che esista una clausola salvatoria espressa per iscritto. Questo argomento fa parte dell'arringa dell'avvocato della città di Ravello tenuta in un processo del 1178: il re ha sì il diritto di *leges condere et abrogare*, però un privilegio generale include anche la sua persona: *rex in generali privilegio se includere*, salva l'esistenza di una clausola limitativa: *nisi se ipsum eximat*⁹⁸. Nel caso citato la tesi venne confutata non perché erronea — dal momento che la limitazione del potere sovrano viene accettata — ma per ragioni procedurali: dopo la *litis contestatio* non era più lecito avanzare una tale eccezione⁹⁹. La convinzione che, in linea di massima, anche il re fosse soggetto alle norme delle sue leggi e dei suoi privilegi comporta l'introduzione, fin dalla tarda età normanna, di clausole salvatorie del tipo: *salvo mandato et ordine (o ordinatione) nostro (nostra)*¹⁰⁰; clausola, questa, utilizzata anche da Federico II, quasi immediatamente, per ridimensionare la sua propria costituzione sulla validità illimitata dei privilegi emessi in suo nome — costituzione che fa parte delle assise di Capua del 1220¹⁰¹.

D'altro canto, però, ancora nel 1240 Pier della Vigna dà una motivazione interessante per giustificare un nuovo regolamento dei processi intentati contro ufficiali pubblici: *Licet imperialis excellentie dignitas, cui datum est leges condere, sit legibus absolutus, dignum tamen fore providimus, ut in observatione legum in rigore iustitie sequamur ius comune cum ceteris, et quibus nos non potuit obligare necessitas, voluntas spontanea nos astringat. Nec contra fideles nostros et subditos in conservatione iustitie uti volumus prerogativa domini contra iura...*¹⁰².

Se poi a questa bellissima dichiarazione dei diritti dei sudditi corrisponda anche la prassi del tempo, sarebbe questione da indagare.

⁹⁸ M. CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi I*, Salerno 1876, pp. 364-367; cfr. ENZENSBERGER, *Strumento del potere*, pp. 116, 129; DELOGU, *Idee* (supra nota 87), p. 214.

⁹⁹ CAMERA, p. 365: *questiones que vertuntur inter Amalfitanos et Ravellenses non debere iudicari a iudicibus Amalfie vel Ravelli, set ab illis iudicibus quos curia elegerit*.

¹⁰⁰ Cfr. ENZENSBERGER, *Strumento del potere*, p. 129. Esempi per la soppressione della clausola salvatoria: p. es. BF. 1397, 1398, 1503, 1564.

¹⁰¹ Ass. Cap. 16: *Ryccardi... Chronica*, ed. GARUFI, p. 92: *Item statuimus ut tam concessionibus quam privilegia, que amodo a nostra curia emanaverint, perpetuo debeant esse firma*. Non fu inserita nel *Liber Augustalis* del 1231.

¹⁰² BF. 3071 del 3 maggio 1240. Il testo ci è conservato dal registro di Federico II.

E non sono molto sicuro del risultato, nonostante un'altra bella affermazione di fondo: *Iustitia enim est fidei fundamentum et nichil rite potest edificari ubi deest fidei fundamentum*¹⁰³.

HORST ENZENSBERGER
Università di Bamberg

¹⁰³ BF. 2418. Cfr. Cost. II 50 e 51; DILCHER, *Gesetzgebung*, pp. 537ss. il quale non conosce BF. 2418 che comunque differisce dal testo delle costituzioni. Un caso di applicazione di questa novella dal registro: BF. 2681 del 28 dicembre 1239 contro Andrea de Pomarico con confisca dei beni.

Le assise normanne vengono citate secondo l'edizione di G.M. MONTI, *Lo stato normanno svevo*, Trani 1945. Le citazioni delle costituzioni di Federico seguono l'ordine stabilito dal CARCANI.

B. con nr. W. BEHRING, *Sicilianische Studien II*, Elbing 1887; regesti.

BF. con nr. BÖHMER-FICKER, *Regesta Imperi V*, 1-3, Innsbruck 1881-1901.

DILCHER, *Gesetzgebung*, HERMANN DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II*, Köln-Wien 1975.

ENZ. con nr., ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 116-139 (regesti).

ENZENSBERGER, *Beiträge*, HORT ENZENSBERGER, *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens*, Kallmünz 1971.

ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, il lavoro cit., a nota 14.

ENZENSBERGER, *Strumento del potere*, HORST ENZENSBERGER, *Il documento regio come strumento del potere*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Bari 1981, pp. 103-138.

ENZENSBERGER, *Utilitas regia*, HORST ENZENSBERGER, *Utilitas regia*, in *Atti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo*, s. V, vol. I, anno accademico 1981-82, parte seconda: Lettere, pp. 23-61.

HOLTZMANN, Kan. Erg., WALTHER HOLTZMANN, *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 37 (1957), pp. 55-102, 38 (1958), pp. 67-175.

It. Pont. 8-10, *Italia Pontificia* 8, ed. P.F. KEHR, Berlino 1935; 9, ed. W. HOLTZMANN, Berlino 1962; 10, ed. D. GIRGENSOHN, Zurigo 1975.

KAMP, *Kirche und Monarchie*, NORBERT KAMP, *Kirche und Monarchie im stauischen Königreich Sizilien*, I, 1-4, München 1973-1982.